



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1095

Seduta del 16/12/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E L'ASSISTENZA FARMACEUTICA

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”*, ed in particolare l'art. 85 *“Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica”*;
- il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 *“Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405;
- il Decreto Legislativo n. 68/2011 *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*;
- la Legge n. 228/2012 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

RICHIAMATE:

- la DGR 10/12/2002 n. 11534 *“Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria”* ed, in particolare, l'Allegato A;
- la DGR 4/3/2003 n. 12287 *“Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2003. Integrazione e modifica della DGR n. 10805 del 24.10.2002 ad oggetto “Prime determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2003”*;
- la DGR 23/12/2003 n. 15795 *“Integrazione alla DGR n. 11534 del 10/12/2002, avente per oggetto “Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria”. Ulteriori determinazioni”*;
- la DGR 12/12/2003 n. 15592 *“Integrazione alla DGR n. 11534 del 10/12/2002, avente per oggetto “Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria”*;
- la DGR 30/12/2004 n. 18475 *“Partecipazione alla spesa farmaceutica –*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Aggiornamento del regime di esenzione a favore di soggetti assistiti”;

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR n. VIII/10804/09 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010”* ed in particolare l'allegato n. 2 nella parte in cui prevede che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31 dicembre 2010 vengano inseriti tra gli esenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anche i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico e che per loro e per i lavoratori in mobilità ed i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a carico, al fine di godere dell'esenzione, non sia necessario dimostrare di possedere il criterio reddituale così come oggi previsto dalla normativa vigente. Ci si avvarrà, per certificare lo stato di diritto all'esenzione, della stessa modalità prevista per l'esenzione rispetto al ticket per i farmaci”;*
- la DGR n. VIII/011270 del 10.02.2010 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010 – Il provvedimento”* che ha esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2010 ed almeno fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini cui è stato concesso il trattamento di *“cassa integrazione in deroga”* ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione, prevedendo che ai fini della certificazione del relativo diritto si utilizzi la stessa modalità di cui all'allegato n. 2 alla citata DGR n. VIII/10804/09;
- la DGR n. IX/000937 del 01.12.2010 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011”*, ed in particolare l'allegato 8 (Farmaceutica e protesica) nel quale sono state confermate e rafforzate per l'anno 2011 le politiche già in atto di sostegno alle famiglie ed ai soggetti in difficoltà di cui alle citate DGR n. VIII/10804/09 e DGR n. VIII/11270/10 ed è stata confermata l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga e per i familiari a loro carico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. IX/3341 del 24/04/2012 *“Estensione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e dell'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in caso di contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 19 dicembre 1984, n. 863”* che ha esteso, a decorrere dal 1 maggio 2012 ed almeno fino al 31 dicembre 2012, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini nei cui confronti sia stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico;
- la DGR n. 4230 del 25.10.2012 *“Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni”*;
- la DGR n. 4380 del 7.11.2012 *“Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4230 del 25.10.2012”*, come modificata dalla la DGR n. 313 del 27.16.2013 *“Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4380 del 7.11.2012”* che prevede per l'anno 2013 che i seguenti soggetti abbiano diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Lombardia intende, in attuazione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proprio programma di governo, avviare una serie di interventi che hanno come obiettivo di legislatura la rimozione o riduzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;

DATO ATTO inoltre che:

- la quantificazione delle risorse destinabili al finanziamento del S.S.R. del 2014, effettuata nel rispetto delle tempistiche previste dall'approvazione della manovra finanziaria regionale (legge di bilancio), si è basata sostanzialmente su quanto previsto dalla Legge di stabilità 2013 (L.228/2012);
- la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2013, approvato lo scorso settembre, ha previsto un incremento della spesa sanitaria dell'1,7% per l'esercizio 2014;
- dalle fonti sopra citate ne è derivata una quantificazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale per il 2014 che ha determinato in euro 17.395 milioni la quota del FSR indistinto, comprensivo delle risorse destinate al riconoscimento delle prestazioni per cittadini di altre regioni e in euro 280 milioni la quota del finanziamento per spese vincolate, per un totale di euro 17.675 milioni;
- tali importi trovano corrispondenza nel Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2014, come definito nella proposta progetto di legge approvato dalla Giunta lo scorso 31 ottobre e licenziato dalla Commissione Bilancio in data 2 dicembre;
- il riparto del finanziamento del SSR avverrà sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 68/2011 definendo un Fabbisogno calcolato sulla base dei criteri a costi standard;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2014 il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:

- i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12) ;

- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);
- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);

RITENUTO INOLTRE di confermare, limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro e codice di esenzione uguale ad E05.

VERIFICATO che la conferma delle suddette esenzioni, a fronte del numero crescente dei soggetti beneficiari, comporta risorse aggiuntive stimabili in 12 milioni di euro/anno rispetto al 2013 la cui copertura è garantita dalle risorse derivanti dal riparto del FSN 2014 come sopra precisato;

PRESO ATTO che la popolazione con età maggiore ai 65 anni:

- ha delle disponibilità economiche inferiori rispetto a quella in età lavorativa: difatti solo il 50% degli ultra sessantacinquenni appartiene ad un nucleo fiscale familiare con più di 18.000 euro di reddito annuale, mentre per la classe di età dai 25 ai 65 anni tale limite è superato per il 65% dei soggetti;
- ha maggiore probabilità di consumare farmaci: il 55% dei settantasette milioni di ricette di farmaci che ogni anno vengono prescritte in Lombardia è riferibile infatti a cittadini di età superiore ai 65 anni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di intervenire a supporto di questa fascia di popolazione fragile, estendendo, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa solamente per l'assistenza farmaceutica (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 405/2001) per i cittadini con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000, individuando in tal modo circa 800 mila potenziali beneficiari;

PRECISATO che, al fine del riconoscimento dell'esenzione, le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E14).

VERIFICATO che l'attuazione di tale intervento comporta un onere aggiuntivo di 40 milioni di euro/anno rispetto al 2013 la cui copertura è garantita dalle risorse derivanti dal riparto del FSN 2014 come sopra precisato;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2014 il diritto, specifico della Regione Lombardia, all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:
 - i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12) ;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);
 - i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);
2. di confermare, limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro e codice di esenzione uguale ad E05;
 3. di disporre, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa solamente per l'assistenza farmaceutica (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 405/2001) per i cittadini iscritti al SSR con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000, individuando in tal modo circa 800 mila potenziali beneficiari, precisando che, al fine del riconoscimento dell'esenzione, le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E14).

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI